



**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare**

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

**Lavori di realizzazione del Blocco «R» del Policlinico di Monserrato**

**F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 11 Settembre 2015**

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di lunedì 14 settembre 2015  
(punto IV.3.3) del bando di gara**

**Quesito n. 1 del 02 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti**

Con riferimento al Disciplinare di Gara – art. 3.3.3 - si chiede di confermare se un servizio prestato per la Progettazione Preliminare di un Ospedale nell'ambito di un Appalto Integrato possa essere accreditato pur trattandosi di un'opera non eseguita.

Nella fattispecie la Stazione Appaltante è pubblica ed il servizio è stato prestato per la Mandataria che è un'Impresa privata.

#### **Risposta al quesito n. 1**

*All'articolo 3.3.3, lettera b), sub. b.5), del Disciplinare di gara si dispone «i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati; in caso di servizi di progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; se svolti per committenti privati i lavori progettati devono essere stati eseguiti», in applicazione letterale dell'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2567).*

*La questione pertanto si riduce alla considerazione se una progettazione svolta nell'ambito di un appalto integrato per conto di un'impresa privata (si presume concorrente) sia da considerare nella sfera pubblica (quindi ammissibile come requisito anche se il lavoro non è stato eseguito) o nella sfera privata (quindi ammissibile solo se il lavoro sia stato realizzato). La conclusione non può discostarsi dall'arresto giurisprudenziale citato, che riguardava proprio la progettazione per conto dell'impresa nell'ambito di un appalto integrato.*

*Per completezza si segnali che il quesito presenta una contraddizione di fondo: come possa il progettista aver redatto un "progetto preliminare" per un'impresa privata se nell'appalto integrato (di questo si tratta) per regola normativa il progetto preliminare è posto indefettibilmente a base di gara e, pertanto, deve essere redatto inderogabilmente dalla Stazione appaltante pubblica.*

## **Quesito n. 2 del 07 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti (classificazione dei lavori)**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito:

Premesso che l'art. 8 del d.m. 31/10/2013, n. 143 recita che «la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera»

si CHIEDE se la categoria S.06 (grado complessità 1,15 - corrispondenza L. 143/49 Ig-IXc) copre la categoria S.04 (grado di complessità 0,90 - corrispondenza L. 143/49 IXb) richiesta dal bando.

### **Risposta al quesito n. 2**

*La risposta è affermativa, come peraltro risulta all'articolo 3.3.3, lettera b), punto sub. b.1) del Disciplinare di gara.*

## **Quesito n. 3 del 17 luglio 2015**

Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul vostro sito web nella cartella "Pareri e verbali", ed in particolare al ultimo comma del documento: "Allegato – Nulla osta di fattibilità antincendio" che testualmente riporta:

*"In occasione della progettazione antincendio che sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, sarà necessario rivisitare anche le parti esistenti nel caso siano previste e/o state apportate modifiche rispetto a precedente pareri rilasciati da questo Comando";*

Si chiede di conferma che gli eventuali interventi di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti sono esclusi dall'appalto in oggetto.

### **Risposta al quesito n. 3**

*Si conferma che nell'appalto in oggetto non sono compresi lavori di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti del Policlinico Duilio Casula.*

## **Quesito n. 4 del 23 luglio 2015 – Consorzi di cooperative e consorziati**

Lo scrivente consorzio (omissis) in relazione alla gara d'appalto dei lavori in oggetto, chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006 il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione dei lavori ai propri consorziati.

### **Risposta al quesito n. 4**

*In merito al quesito posto si ricorda che l'unico specifico adempimento imposto ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e quello di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, come disposto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.*

*Tuttavia, constatata la evidente volontà di effettuare una designazione "a cascata" si ritiene utile segnalare che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 maggio 2013, n. 14, ha reso un'autorevole interpretazione in merito ai così detti "consorzi a cascata", dal quale non vi è motivo di discostarsi.*

|  |
|--|
| <b>Quesito n. 5 del 28 luglio 2015 – Elementi di valutazione - Versatilità d'uso degli spazi del Blocco R2</b> |
|--|

In relazione al punto "4.1 Offerta Tecnica – Elementi di valutazione e sub-elementi, versatilità d'uso degli spazi del blocco R2" e con riferimento specifico alla versatilità d'uso degli spazi auditorium del Blocco R2, all'uso della volumetria ai livelli 0,00 e 3,50 m del blocco R2 ed alla possibilità di contemperare la destinazione ad auditorium con la realizzazione di spazi ad uso del personale (eventuale mensa aziendale), si chiede che vengano forniti i seguenti chiarimenti:

Quesito 1 – Eventuale mensa aziendale.

- a) Si chiede conferma che si tratta di locali con sola somministrazione di pasti ed è esclusa la presenza di un centro di cottura;
- b) Si chiede di fornire, ai fini del dimensionamento degli ambienti, il n. di coperti e turni o in alternativa il n. di utenti previsti (interni ed eventuali esterni);
- c) Si chiede conferma che gli spazi richiesti sono in sostituzione di quelli attualmente presenti nel blocco M, oltre che di quelli citati a pag. 8 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria: *"mentre la mensa ed altri servizi necessari per il personale dipendente sono previsti con altro progetto in un edificio che sarà realizzato dietro il corpo Q"*;

Quesito 2 – Auditorium

- a) Si chiede conferma che l'auditorium deve poter essere suddiviso in 3 sale autonome (due da 50 posti e una da 150 posti) e, all'occorrenza, deve funzionare come un'unica sala da 250 posti (cfr. pag. 6 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria) e non da 374 posti come indicato negli elaborati grafici (tav. P0000A2103);
- b) Si chiede conferma che la eventuale rimodulazione della volumetria dell'auditorium è relativa ai soli spazi interni e non deve comportare modifiche alla sagoma del blocco R2.

### **Risposta al quesito n. 5**

---

*In merito al quesito posto si comunica quanto segue:*

*Quesito 1 – eventuale mensa aziendale:*

- a) Si conferma che si tratta di locali con sola somministrazione di pasti ed è esclusa la presenza di un centro di cottura;*
- b) Il n. di coperti e turni e il n. di utenti previsti (interni ed eventuali esterni) è stimato rispettivamente pari a 50 coperti, 3 turni e 150 utenti (personale dipendente o soggetti autorizzati);*

- c) *Gli spazi oggetto di considerazione risultano sia in sostituzione che in aggiunta di quelli attualmente presenti nel blocco M (a seguito della realizzazione dell'ampliamento in appalto il carico di utenza risulterà considerevolmente accresciuto) e, in ogni caso, non sono quelli citati a pag. 8 del documento O RL 02 Relazione Sanitaria ossia quelli previsti in un altro progetto e in un edificio che sarà realizzato dietro il corpo Q.*

**Quesito 2 – Auditorium:**

- a) *L'auditorium in offerta potrebbe anche non consentire di essere suddiviso in 3 sale autonome (due da 50 posti e una da 150 posti) né, all'occorrenza, funzionare come un'unica sala da 250 posti (l'indicazione dei 374 posti riportata nell'elaborato grafico tav. P0000A2103 costituisce refuso) in quanto una simile proposta risulterebbe comunque conforme alla specifica regolazione che, a termini dell'art. 76 del D.Lgs 163/06, il Disciplinare di Gara riserva alle varianti. È piuttosto importante ricordare che, l'Amministrazione, ha riservato una premialità di significato (10 punti) alle soluzioni che, tra le altre, riescono a fornire il più versatile e compatibile utilizzo della volumetria ai livelli 0,00 e 3,50 del blocco R2.*
- b) *L'eventuale rimodulazione della volumetria dell'auditorium è sicuramente possibile per gli spazi interni mentre, per quanto concerne gli esterni, si conferma che ogni modifica introdotta deve rientrare all'interno dell'assetto plani volumetrico richiamato all'articolo 4.1 del Disciplinare di gara (volumetria prevista, altezze massime fuori terra, articolazione in n. 4 blocchi e disposizione spaziale degli stessi)*

**Quesito n. 6 del 03 agosto 2015 – Elementi di valutazione – Funzionalità e razionalità collegamenti**

La sottoscritta impresa (omissis) con riferimento a quanto previsto a pag. 21 del Disciplinare per la gara di cui sopra al punto 4.1.a) 5 "Offerta Tecnica – Elementi di valutazione – Funzionalità e razionalità collegamenti", chiede che siano rese disponibili le planimetrie dei vari piani dell'Ospedale esistente, contenenti l'indicazione delle funzioni allo stato attuale, ai fini dell'ottimizzazione del layout dei collegamenti e dei percorsi orizzontali tra i blocchi nuovi e gli esistenti.

**Risposta al quesito n. 6**

*In merito al quesito posto si comunica che sono in fase di pubblicazione sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara le planimetrie in formato dwg dei blocchi attualmente attivi del Policlinico Duilio Casula.*

*Per quanto riguarda le destinazioni funzionali indicate è necessario evidenziare che sono in corso attività di riorganizzazione e riposizionamento di attività sanitarie che comporteranno, rispetto a quanto indicato nelle planimetrie, le seguenti variazioni:*

- *Blocco N quota 0,00 m: si conferma la posizione delle camere mortuarie e delle sale autoptiche, mentre nei restanti spazi è in corso di insediamento il laboratorio analisi centralizzato dell'Azienda;*
- *Blocco D quota 3,50 m: sarà destinato ad ospitare il Pronto Soccorso e l'OBI;*
- *Blocco N quota 3,50 m: si conferma la posizione della rianimazione e terapia intensiva, mentre nei restanti spazi è in corso di insediamento l'attività di emodinamica;*
- *Quota 10,50 m reparti degenza: blocchi C, D, G e M specialità mediche e chirurgiche – blocco N cardiologia e UTIC.*

**Quesito n. 7 del 04 agosto 2015 – Elementi di valutazione – Utilizzo degli spazi – Versatilità d'uso degli spazi del blocco R2**

La sottoscritta impresa (omissis), a maggior chiarimento della documentazione di gara per la procedura in oggetto, pone i seguenti quesiti:

1) In merito al punto 1 dell'elenco "Elementi e sub-elementi" del par. 4.1\_Offerta tecnica del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la sistemazione delle aree la cui destinazione d'uso venga eventualmente mutata dal Proponente da locale tecnico ad una delle altre funzioni richieste (uffici amministrativi, asilo nido aziendale, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati esercizi commerciali) vada presentata come sola proposta progettuale ovvero come lavorazione, da ricomprendersi nell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, fino al livello di "aree finite" così come definito nell'elaborato PM127P0000ORL04\_Definizione dei limiti dell'intervento.

2) In merito al punto 2 dell'elenco "Elementi e sub-elementi" del par. 4.1\_Offerta tecnica del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la quota parte di aree originariamente destinate ad auditorium che il Proponente volesse riconvertire ad altro uso come da richieste (spazi ad uso del personale) debba essere proposta come "aree al rustico" ovvero come "aree finite", secondo la definizione contenuta nell'elaborato PM127P0000ORL04\_Definizione dei limiti dell'intervento, e che tale miglioria sia avanzata come sola proposta progettuale ovvero come lavorazione, da ricomprendersi nell'importo complessivo dei lavori a base d'asta.

**Risposta al quesito n. 7**

*In merito ai quesiti posti si comunica che l'offerta tecnica relativa alle aree che si intendono ripensare in relazione ai punti in argomento non è escluso che possa essere presentata con un'articolazione che individui la distinzione, se del caso, tra aree con diversi livelli di finitura.*

*Relativamente al quesito n. 1 resta chiarito ed inteso che l'eventuale nuova allocazione dei locali tecnologici debba possedere il requisito di aree finite come previsto nell'elaborato PM127P0000ORL04\_Definizione dei limiti dell'intervento.*

## Quesito n. 8 del 05 agosto 2015 – Quesiti tecnici

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti.

### Impianti elettrici

- 1) Ai fini della impostazioni dei parametri di selettività della apparecchiature di cabina, si chiede di indicare lo schema delle connessioni (anche a blocchi o descrittivo), a partire dal punto di consegna ENEL.
- 2) Si richiede quali quadri inerenti la distribuzione MT sono installati nella cabina elettrica ubicata nel blocco D che misura metri 29x3, dalla quale è progettata la connessione alle nuove cabine.

### Impianti meccanici

- 1) Ai fini della verifica dell'impianto idrico antincendio si richiede collocazione e caratteristiche prestazionali del gruppo di pompaggio esistente e del percorso di collegamento ipotizzato (interrato, in cunicolo..).
- 2) Ai fini della valutazione delle opere necessarie al collegamento con la centrale termica esistente si richiede di conoscere posizionamento e ipotesi di percorso (interrato, in cunicolo..).
- 3) Nella relazione tecnica CRL01 pag. 12 si fa riferimento alla nuova fornitura di numero tre gruppi frigo con le caratteristiche riportate nel capitolato speciale d appalto. Tale affermazione risulta in contrasto con quanto indicato nei limiti di intervento ORL 04 pag. 23 così come anche nello schema logico funzionale impianti termo fluidici. Si richiede pertanto se tali gruppi sono da fornire in opera; in caso affermativo si richiede lo schema della centrale frigorifera esistente per poter valutare le opere necessarie alla corretta modalità di posa e di allaccio dei nuovi gruppi.
- 4) Ai fini della valutazione delle opere necessarie al collegamento con la centrale frigorifera esistente si richiedono maggiori informazioni circa il suo posizionamento e le ipotesi di percorso (interrato, in cunicolo..).

### Risposta al quesito n. 8

*In merito ai quesiti posti si comunica quanto segue:*

#### *Impianti elettrici*

- 1) *Sono in corso di pubblicazione sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara alcuni elaborati relativi all'impiantistica generale del Presidio in possesso dell'Amministrazione. Tuttavia si fa presente che tali elaborati potrebbero non essere completamente attendibili ed aggiornati ne esaustivi, pertanto è consentito ai partecipanti, previo appuntamento, prendere visione e rilevare sul campo le infrastrutture impiantistiche esistenti;*
- 2) *L'Amministrazione non è in possesso di elaborati tecnici che consentano di rispondere al quesito, pertanto è consentito ai partecipanti, previo appuntamento, prendere visione e rilevare sul campo le infrastrutture impiantistiche esistenti;*

#### *Impianti meccanici*

- 1) *Sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara sono pubblicate le planimetrie del Policlinico tra le quali sono presenti quelle della centrale tecnologica del Presidio, in cui è collocato il gruppo di pompaggio esistente. Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali l'Amministrazione non è in possesso di elaborati tecnici che consentano di rispondere al quesito pertanto è consentito ai partecipanti, previo appuntamento, prendere visione e rilevare sul campo le infrastrutture impiantistiche esistenti. In merito al percorso di collegamento ipotizzato si tratta di scelta progettuale che ogni offerente dovrà elaborare nel progetto definitivo da presentare in gara;*
- 2) *Sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara sono pubblicate le planimetrie del Policlinico tra le quali sono presenti quelle della centrale tecnologica del Presidio, in cui è collocata la centrale termica. Per quanto riguarda le ipotesi di percorso si tratta di scelta progettuale che ogni offerente dovrà elaborare nel progetto definitivo da presentare in gara;*
- 3) *Si conferma la previsione del progetto preliminare relativa ai tre gruppi frigo da fornire in opera. E' in corso di pubblicazione sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara lo schema della centrale frigorifera esistente. Tuttavia si fa presente che tale elaborato potrebbe non essere completamente attendibile ed aggiornato ne esaustivo, pertanto è consentito ai partecipanti, previo appuntamento, prendere visione e rilevare sul campo le infrastrutture impiantistiche esistenti;*
- 4) *Sui siti indicati al punto I.1) del bando di gara sono pubblicate le planimetrie del Policlinico tra le quali sono presenti quelle della centrale tecnologica del Presidio, in cui è collocata la centrale frigorifera. Per quanto riguarda le ipotesi di percorso si tratta di scelta progettuale che ogni offerente dovrà elaborare nel progetto definitivo da presentare in gara;*

|   |
|---|
| <b>Quesito n. 09 del 05 agosto 2015 – Invarianti – Requisiti professionisti</b> |
|---|

Lo scrivente (omissis), in relazione alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente,

**C H I E D E**

1) con riferimento al Disciplinare di gara, comma 4.1, vista la risposta al Quesito n. 5 del 28 luglio 2015 (Quesito 2 – Auditorium, punto b), di confermare che, ferme restando le funzioni (sanitarie e non) previste nel progetto preliminare, gli unici elementi dell'assetto plani volumetrico ritenuti inderogabili siano le altezze massime fuori terra, l'articolazione in n.4 blocchi e la loro disposizione spaziale, intesa come elemento di composizione, e che gli altri elementi dimensionali (volumetrie, superfici utili lorde, etc.) riportati nella Relazione Tecnica Architettonica siano da intendersi quali valori massimi.

Si chiede, pertanto, di chiarire se siano da ritenersi ammissibili variazioni che, stante la necessità di una razionalizzazione del progetto in ragione delle risorse messe a disposizione, pur non derogando dalle funzioni (sanitarie e non) previste nel progetto preliminare, determinino una riduzione delle volumetrie e delle superfici utili lorde complessivamente previste nel progetto preliminare.

2) con riferimento al Disciplinare di Gara – art. 3.3.3 - di chiarire quanto segue:

- a) posto che l'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, cita le "attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione" e in seguito "le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli", si chiede se tali attività tecnico amministrative, quando a tutti gli effetti si sia trattato nella sostanza di attività di progettazione o direzione lavori fatte proprie dall'amministrazione e utilizzate nell'ambito dell'appalto, possano essere utilizzate quale requisito essendo state espletate tramite convenzione con una stazione appaltante in relazione alle diverse fasi della progettazione o della direzione dei lavori;
- b) al punto b.2 dello stesso articolo si citano i servizi valutabili. Si chiede se nell'ambito di tali servizi rientrino, con riferimento alla categoria "strutture", il collaudo statico;
- c) sempre con riferimento al punto b.2 si chiede se le attività relative all'ufficio per la direzione lavori (e dunque le singole prestazioni connesse alla direzione dell'esecuzione) possano essere utilizzate per la dimostrazione dei requisiti, con particolare riferimento all'attività di Direzione Operativa per le Strutture (DOS);
- d) se è possibile utilizzare, per i servizi espletati prima dell'entrata in vigore del DM 143/2013, in luogo della "IXb" la categoria "1g", se la stessa attività, espletata dopo l'entrata in vigore del citato decreto, avrebbe trovato il corretto inquadramento nelle categorie S04, S05, o ancora S06 (in relazione, ad esempio, al tipo di opera o alla sua complessità).

## **Risposta al quesito n. 9**

- 1) *In riferimento allo specifico quesito si fa presente che l'elemento non suscettibile di variante è l'assetto plani volumetrico inteso come elemento di composizione complessivo e d'insieme del complesso edilizio con la specificazione delle altezze massime fuori terra, dell'articolazione in n. 4 blocchi e della disposizione spaziale degli stessi. Altro elemento invariante è il rispetto delle disposizioni fornite dagli enti competenti in sede di conferenza di servizi preliminare, tra i quali rileva quello del rappresentante del Comune di Monserrato relativo al rispetto dei parametri urbanistici generali del comparto universitario di Monserrato, la cui verifica si trova a pag. 13 della relazione tecnica architettonica (elaborato P0000ARL01) del progetto preliminare. Pertanto non si può escludere che, nel progetto definitivo offerto in gara, risultino, se del caso, differenze dimensionali rispetto al progetto preliminare, tali comunque da salvaguardare il citato assetto plani volumetrico, il rispetto dei parametri urbanistici sopra citati e da non alterare le caratteristiche prestazionali e funzionali dell'opera;*
- 2) *con riferimento al Disciplinare di Gara – art. 3.3.3 - si chiarisce quanto segue:*
  - a) *il quesito posto non appare di facile comprensibilità, in relazione al significato delle affermazioni "... nella sostanza ..." (valutazione soggettiva), "... fatte proprie dall'amministrazione ..." (in che modo? con quali rapporti giuridici ?), "... tramite convenzione ..." (sottoscritta da chi, per che cosa, il termine convenzione è ambiguo). Alla luce dell'indeterminatezza del quesito si può solo affermare quanto segue:*
    - *i servizi utili, ai fini del computo dei lavori a titolo di requisito, sono quelli elencati all'art. 3.3.3, lettera b), punto sub. b.2), del disciplinare di gara;*
    - *i servizi devono essere riconducibili giuridicamente (e quindi oggetto di possibile successiva comprova) ai progettisti che intervengono per conto dell'offerente;*
  - b) *la risposta è affermativa; in assenza di ulteriori specificazioni a corredo del termine "collaudo", si ritiene che i servizi di collaudo statico siano valutabili con riferimento ai lavori delle categorie "S.03 - I/g" e "S.04 - IX/b"; del resto, in relazione appunto alle "strutture", il*

*collaudo statico assume un'importanza oggettiva e un'autonomia esplicita (in ragione della incompatibilità legale con altre prestazioni per gli stessi lavori) che lo equipara agli altri servizi tecnici ammissibili;*

*c) la risposta è negativa; i soggetti che svolgono le prestazioni di direttori operativi rispondono direttamente al direttore dei lavori (art. 149 del d.P.R. n. 207 del 2010, già art. 125 del d.P.R. n. 554 del 1999) e i relativi servizi non hanno una propria autonomia. Ne consegue che il servizio di Direzione lavori può concorrere ai requisiti solo in quanto tale e solo in capo a chi ha assunto la responsabilità della Direzione lavori. Diversamente opinando i servizi svolti e i relativi requisiti ne risulterebbero frazionati in modo abnorme e tale da non soddisfare le esigenze di qualificazione alle quali sono preordinati;*

*d) la risposta è affermativa; per i servizi espletati prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 143 del 2013, i lavori della categoria "I/g" alla quale fa riferimento la nuova classificazione "S03" possono concorrere al requisito dei lavori classificati nella "S04", in quanto il grado di complessità "G" della prima (0,95) è superiore al grado di complessità "G" della seconda (0,90).*

### **Quesito n. 10 del 06 agosto 2015 – Invarianti**

Nell'ambito della procedura in essere relativa ai lavori di cui all'oggetto riteniamo indispensabile porre il seguente quesito:

Dall'analisi della relazione tecnica architettonica (elaborato P0000ARL01) si evince come, nel progetto preliminare, sia stato effettuato un calcolo del volume urbanistico con scorporo dei locali tecnici presenti ai vari piani. Essendo una delle richieste della Stazione Appaltante quella di contenere con adeguate soluzioni impiantistiche tali spazi per convertirli ad altri usi (studi, spazi per il personale, ecc.), con conseguente variazione del volume urbanistico in progetto, si richiede di voler chiarire se il volume urbanistico indicato nella suddetta relazione rientri tra le invarianti di cui all'art. 4.1 del Disciplinare di gara o se sia sufficiente rispettare i parametri urbanistici generali del lotto riportati alla pag. 13 della Relazione tecnica architettonica.

#### **Risposta al quesito n. 10**

*In merito al quesito posto si conferma la possibilità di variare la destinazione d'uso delle volumetrie destinate a spazi tecnologici, fermo restando comunque il rispetto dei parametri urbanistici generali del comparto universitario di Monserrato, come, tra l'altro, richiesto in sede di conferenza di servizi preliminare dal rappresentante del Comune di Monserrato.*

### **Quesito n. 11 del 06 agosto 2015 – Invarianti**

La sottoscritta impresa (omissis), con riferimento a quanto previsto a pag. 20 del Disciplinare per la gara di cui sopra al punto 4.1.a)1. "Offerta Tecnica – Elementi di valutazione – Utilizzo degli spazi", Quesito n. 1

Preso atto che il bando prevede, come punto qualificante e premiante, che si operi la modifica di destinazione d'uso dei locali tecnici siti nel piano secondo dei blocchi R1, R2, R3, R4, in locali con funzioni sanitarie abitabili, e poiché dai documenti allegati al bando le volumetrie di detti locali non risultano essere comprese nel calcolo delle cubature ai fini della concessione edilizia, la loro riutilizzazione ad uso non tecnologico comporta un aumento delle volumetrie complessive.

Si chiede pertanto conferma che tale aumento di cubatura, conseguente alle richieste migliorative del progetto preliminare, non contrasta con lo strumento urbanistico vigente, non allegato al bando, né con l'invariante posta a base di gara del rispetto delle volumetrie del progetto preliminare.

#### **Risposta al quesito n. 11**

*In merito al quesito posto si faccia riferimento alle risposte al quesiti n. 9 punto 1) e n. 10.*

#### **Quesito n. 12 del 27 agosto 2015 – Raggruppamenti temporanei**

La presente per chiedere conferma che, qualora due imprese partecipino alla gara in oggetto in RTI misto qualificandosi nella categoria prevalente OG1 in sub-RTI orizzontale, esse possano qualificarsi in sub-RTI orizzontale – e con la medesima ripartizione percentuale di cui alla categoria prevalente - anche nella categoria scorporabile OS4 il cui requisito coprono, non essendo in possesso della relativa attestazione SOA, solo con riferimento alla categoria prevalente.

#### **Risposta al quesito n. 12**

*La risposta è affermativa nei termini e alle condizioni che seguono. Due imprese che, nell'ambito di un raggruppamento più ampio di tipo misto, si qualificano nella categoria prevalente OG1 facendo assorbire in questa la scorporabile OS4 (della quale non possiedono la specifica attestazione SOA), possono essere considerate come un cosiddetto sub-raggruppamento orizzontale con riferimento alla OG1; pertanto la ripartizione percentuale resta invariata (fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria). Tuttavia in tal caso l'importo in OG1 per il quale devono qualificarsi e ripartirsi assomma a euro 20.288.002,50 (pari a 18.304.196,50 imputabili alla OG1 e 1.983.806,00 imputabili alla OS4).*

*La correttezza della risposta presuppone che all'interno del raggruppamento misto siano possedute le qualificazioni per tutte le altre scorporabili (OG11, OS18-A, OS18-B, OS32 e OS33).*

*Resta fermo l'obbligo di subappalto per le lavorazioni della categoria OS4, con l'indicazione del relativo subappaltatore qualificato e, per quest'ultimo, la presentazione delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui agli articoli 3.2.1 e 3.2.3 del disciplinare di gara.*

#### **Quesito n. 13 del 28 agosto 2015 – Invarianti**

con riferimento al Disciplinare di Gara punto 4.1 che definisce i limiti di intervento non suscettibili di variante, siamo a chiedere se nella progettazione definitiva, al fine di rendere quanto più possibile fruibile ed omogeneo l'Ospedale e risolvere le interferenze nelle connessioni fra i padiglioni nuovi ed esistenti, possono essere utilizzati gli spazi che si rendessero liberi nei padiglioni esistenti (come ad esempio lo spazio mensa all'interno del padiglione M, se sostituito nel progetto definitivo con la mensa collocata nei nuovi padiglioni) o altri spazi esistenti minori, attualmente inutilizzati.

#### **Risposta al quesito n. 13**

*In merito al quesito posto si ribadisce che gli unici elementi non suscettibili di variazioni sono quelli specificamente indicati al punto 4.1 del Disciplinare di Gara, nel quale, altresì, è indicato che “..... sono ammesse tutte le varianti che l’offerente ritenga migliorative del progetto preliminare posto a base di gara ....”.*

*Considerato poi che la realizzazione oggetto dell’appalto è relativa ad un ampliamento del presidio esistente, pertanto con significativi elementi di interferenza e interrelazione tra le nuove costruzioni e quelle esistenti, non si può escludere che gli offerenti propongano soluzioni progettuali che prevedano, al fine di ottenere una più adeguata fruibilità del nuovo futuro presidio nel suo complesso, l’utilizzo di spazi degli edifici esistenti, soprattutto per quanto riguarda le aree adiacenti alle zone di interfaccia dei lavori previsti in progetto con i corpi di fabbrica esistenti.*

#### **Quesito n. 14 del 01 settembre 2015 – Richiesta di proroga**

Lo scrivente .... Omissis ....., in relazione alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, visti:

i quesiti n. 09 del 05.08.15, n. 10 del 06.08.15 e n. 11 del 06.08.15 e le relative risposte espresse da Codesta Spettabile Stazione Appaltante, considerato che:

tutti essi definiscono aspetti essenziali e determinanti per la predisposizione dell’offerta, in quanto inerenti alle cosiddette “invarianti” progettuali, aspetti che antecedentemente alla pubblicazione dei chiarimenti stessi non risultavano oggetto di univoca interpretazione, tenuto di conto:

che il lavoro svolto sino alla data di pubblicazione dei chiarimenti sopra rammentanti è stato oggetto di inevitabile revisione e, ove necessario, di modifica in considerazione dei chiarimenti medesimi, chiede:

di concedere una proroga di almeno 30 (trenta) giorni del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, così da consentire di usufruire di un congruo tempo effettivo per la predisposizione di un’offerta tecnica che sia coerente con i chiarimenti pubblicati.

#### **Risposta al quesito n. 14**

*In merito al quesito posto si comunica che non è possibile concedere proroghe relative al termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito per il 28/09/2015 alle ore 12.00.*

*Nel merito delle argomentazioni esposte nel quesito si evidenzia che i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante a seguito dei quesiti delle imprese, volti ad ottenere la massima trasparenza nei rapporti tra Stazione Appaltante e concorrenti, sono esclusivamente esplicazioni di quanto già presente nella documentazione di gara e nulla modificano rispetto a quanto previsto negli atti di gara.*

#### **Quesito n. 15 del 03 settembre 2015 – Consorzi stabili**

In riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente Consorzio Stabile che intende partecipare alla gara in A.T.I. con altro Consorzio Stabile, CHIEDE conferma, così come riportato al punto VI.3) lettera g)

del bando di gara, se non indicando i consorziati per i quali concorre, debba intendersi che il Consorzio partecipa ed esegue in lavori in nome e per conto proprio.

#### **Risposta al quesito n. 15**

*In realtà il punto VI.3), lettera g), del bando è specificato e precisato dall'articolo 3.1.4, lettera e), sub. e.1), del disciplinare di gara, secondo il quale i consorzi stabili «... devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara».*

*Per cui è opportuno che l'offerente renda nota la propria volontà esplicitando l'opzione al numero 10) della dichiarazione cumulativa degli offerenti (modello allegato A), selezionando una delle due caselle alternative, dove si prevede che il consorzio concorre:*

*a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;*

*b) per conto dei sottoelencati operatori economici consorziati ...*

*L'assenza di qualunque indicazione non può essere considerato "fatto concludente" nel senso di ritenere automaticamente che il Consorzio concorre in proprio, sia perché la norma richiede esplicitamente l'indicazione degli esecutori (quindi dei consorziati o del consorzio medesimo, parere AVCP n. 200 del 17 luglio 2008; bando tipo ANAC, punto 10, sub. XIV) sia perché non sarebbe possibile accertare inequivocabilmente l'effettiva possibilità del Consorzio di eseguire il contratto.*

#### **Quesito n. 16 del 04 settembre 2015**

La sottoscritta impresa .... Omissis ....., a maggior chiarimento della documentazione di gara per la procedura in oggetto, pone il seguente quesito:

dalle planimetrie dello stato di fatto fornite risulta la presenza, lungo la testata Sud al livello 2 del blocco M, di spazi dedicati agli alloggi del cappellano; si chiede di chiarire se, dato lo spostamento della cappella dal livello 3 dello stesso blocco al piano terra, anche gli alloggi del cappellano saranno allocati altrove, ed eventualmente di specificare quale sarà la loro nuova collocazione.

#### **Risposta al quesito n. 16**

*Si comunica che ad oggi non sono state assunte decisioni relative all'oggetto del quesito.*

#### **Quesito n. 17 del 08 settembre 2015 – Geologo e Raggruppamento di progettisti**

Nel disciplinare di gara (pag.15) all'art. 3.3.2, lettera a), viene richiesto di indicare i nominativi delle figure professionali previste dalla gara che firmeranno il progetto esecutivo, tra i settori specialistici vi è anche la figura del geologo per la redazione della relazione geologica.

E' ammessa la partecipazione del geologo in qualità di mandante di un costituendo RTP di progettisti indicato dal concorrente il quale possiede i requisiti di ordine generale ma che assolve ai requisiti di ordine speciale solo per la capacità economico-finanziaria e capacità organizzativa,

poiché la natura delle sue prestazioni non comprende i servizi richiesti dal disciplinare all'art.3.3.3, lettere b) e c), relativi alla capacità tecnica?

Conseguentemente si chiede di confermare la possibilità che il geologo, in qualità di mandante del costituendo RTP, possa avere quota di partecipazione pari a zero.

Si tiene a precisare che i requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e capacità organizzativa) sono comunque soddisfatti secondo le precisazioni di gara, dagli altri componenti del raggruppamento.

#### **Risposta al quesito n. 17**

*Si conferma che al geologo, in qualità di mandante del Raggruppamento Temporaneo di progettisti, non sono richiesti requisiti minimi di ordine speciale (fatturato, servizi svolti, personale) essendo sufficienti per esso i requisiti professionali (iscrizione all'Ordine pertinente) e quelli morali (articolo 38 del d.lgs. n. 163 del 2006).*

*Quanto alla quota di partecipazione al Raggruppamento (ovviamente maggiore di zero) e che non ha un nesso diretto e speculare con i requisiti, la stessa corrisponderà alle prestazioni che il professionista geologo assumerà nell'ambito del Raggruppamento, ai sensi dell'articolo 3.3.2, lettera f), del disciplinare di gara.*

#### **Quesito n. 18 del 09 settembre 2015 – Raggruppamento di progettisti e requisiti**

Nell'ambito della procedura in essere relativa ai lavori di cui all'oggetto riteniamo indispensabile porre il seguente quesito:

con riferimento ai requisiti dei progettisti eventualmente indicati o associati dal concorrente, nel caso che i progettisti siano costituiti o debbano costituirsi in raggruppamento temporaneo, è richiesto il possesso di requisiti minimi alla mandataria o ai mandanti? Oppure è sufficiente, per la partecipazione alla gara, che la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria rispetto ai mandanti?

#### **Risposta al quesito n. 18**

*Si conferma che nei Raggruppamenti temporanei di progettisti, ai mandanti non sono richiesti requisiti minimi di ordine speciale (fatturato, servizi svolti, personale) essendo sufficiente che il mandatario possieda i predetti requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli altri mandanti. Fermo restando, ovviamente, il possesso dei requisiti integrali in capo al Raggruppamento.*

*Depongono in tal senso l'articolo 261, comma 7, periodi primo e terzo, del D.P.R. n. 207 del 2010, e la contemporanea assenza negli atti di gara, della facoltà di richiedere requisiti minimi ai sensi del citato articolo 261, comma 7, periodi secondo e quarto (secondo cui ai mandanti «non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti»).*

## Quesito n. 19 dell'11 settembre 2015 – Condizioni dei subappaltatori indicati

Il sottoscritto (omissis) in relazione alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente, dovendo obbligatoriamente subappaltare la categoria scorporabile OS33 per mancanza di qualificazione, indicando quindi già in fase di gara il nominativo del subappaltatore qualificato che eseguirà la lavorazione, CHIEDE possa essere ammessa l'indicazione da più di un concorrente dello stesso subappaltatore.

### **Risposta al quesito n. 19**

*In assenza di indicazioni ostative negli atti di gara, in relazione alla tassatività delle cause di esclusione, al regime delle responsabilità dirette verso la stazione appaltante (inesistenti quelle del subappaltatore, a differenza dei mandanti o degli ausiliari), la sola circostanza che due imprese concorrenti indichino lo stesso subappaltatore non è causa di esclusione.*

*Pertanto la risposta al quesito è affermativa: si ritiene ammissibile che un subappaltatore, ancorché indicato in sede di gara, possa assumere tale ruolo (di futuro subappaltatore) per più di un concorrente.*